



## INFORMATIVA IMU 2013 – VERSAMENTO ACCONTO

Il Comune di Uras con delibera di C.C. n. 15 del 26/04/2013, ha stabilito le aliquote da applicare nel territorio comunale nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge, consultabile sul sito istituzionale del Comune [www.comune.uras.or.it](http://www.comune.uras.or.it).

Linee essenziali dell'imposta per il versamento dell'acconto:

Soggetto Passivo	il proprietario di un immobile e il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) relativo a immobili; il proprietario di terreni, aree edificabili, a qualsiasi uso destinati; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il conduttore dell'immobile nel caso di contratto di leasing finanziario	
Immobili interessati	fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli	
Aliquote  Da versare al 100% al Comune di Uras Codice L496	abitazione principale cat. Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze “cod. trib. 3912” <b>E' SOSPESA LA RATA DI GIUGNO PER LE ALTRE CATEGORIE CATASTALI</b>	0,40%
	abitazione principale, cat. Cat. A1 – A8 – A9, e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'unità abitativa non sia locata “cod. trib. 3912” <b>E' SOSPESA LA RATA DI GIUGNO PER LE ALTRE CATEGORIE CATASTALI</b>	0,40%
	altri fabbricati (compresi immobili locati e non produttivi di reddito fondiario (art. 43 DPR 917/86) “cod. tributo 3918”	0,76%
	aree edificabili “cod. trib. 3916”	0,76%
	fabbricati rurali strumentale dell'attività agricola quota Comune di Uras (escluso cat. D) “cod. trib. 3913 “ <b>E' SOSPESA LA RATA DI GIUGNO</b>	0,10%
	terreni agricoli “cod. trib. 3914” <b>E' SOSPESA LA RATA DI GIUGNO</b>	0,76%
Aliquote  Da versare al 100% allo Stato	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D “codice tributo 3925”	0,76%
	fabbricati rurali strumentali dell'attività agricola inseriti nel gruppo catastale D “codice tributo 3925”	0,20%
Cosa si intende per abitazione principale	per abitazione principale si intende un'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E' concesso considerare una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	
Detrazione abitazione principale	€ 200,00 rapportate al periodo dell'anno; in caso di più soggetti passivi la detrazione è commisurata alla quota per la quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'imposta. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. - € 50,00 per ogni figlio del soggetto passivo, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, fino al compimento del 26° anno (l'importo massimo della detrazione per figli è di €400,00). Non è possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case concesse in uso gratuito ai parenti, come avveniva con l'ICI.	
Base Imponibile	<b>Fabbricati:</b> la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. <b>Aree edificabili:</b> il valore venale dell'area in comune commercio. <b>Terreni:</b> la rendita dominicale dei terreni, rivalutata del 25% e moltiplicata per: - 110 per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - 135 per terreni posseduti da altri soggetti Si precisa sono imponibili ai fini Imu anche i terreni incolti.	
Immobili dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati	riduzione imponibile del 50% con aliquota 0,76%	
Termini di versamento	per l'acconto il termine per il versamento è il 17 giugno 2013	
Modalità di pagamento	modello F24 – bollettino postale (il versamento minimo è di euro 6,00)	
Dichiarazione IMU	i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta	

**Sul sito [www.comune.uras.or.it](http://www.comune.uras.or.it) è disponibile un link per effettuare il calcolo dell'imposta per l'anno 2013**